

**Ordinanza  
su deleghe di competenza al Dipartimento  
delle finanze per quanto concerne l'imposta federale diretta**

del 18 dicembre 1991 (Stato 1° gennaio 1995)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 199 della legge federale del 14 dicembre 1990<sup>1</sup> sull'imposta federale diretta (LIFD),

*ordina:*

**Art. 1** Delega di competenza al Dipartimento federale delle finanze

La facoltà di emanare disposizioni di esecuzione concernenti la LIFD è delegata, nei seguenti campi, al Dipartimento federale delle finanze:

- a. deduzione delle spese professionali dell'attività lucrativa dipendente (art. 26 LIFD);
- b. riscossione delle imposte alla fonte (art. 83–101, 107, 136–139 LIFD), nella misura in cui non vi siano già attribuzioni legali di competenza al Dipartimento federale delle finanze;
- c. disciplinamento della riscossione rateale dell'imposta (art. 161 cpv. 1 LIFD) e designazione dell'autorità fiscale competente per la determinazione di termini particolari di scadenza (art. 161 cpv. 2 LIFD).

**Art. 2** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1995.

